

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 18 marzo 2013

che modifica le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

(2013/147/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati ⁽²⁾, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati prezzi interni di riferimento per le parti contraenti.
- (2) Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.
- (3) Occorre pertanto aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi indicati nella tabella III e nella tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella III è sostituita dal testo dell'allegato I della presente decisione;
- b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per il comitato misto

Il presidente

Luc DEVIGNE

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.

ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo interno di riferimento svizzero	Prezzo interno di riferimento dell'UE	Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE	Articolo 3, paragrafo 3b Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE
	CHF per 100 kg netti	CHF per 100 kg netti	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	52,60	32,55	20,05	0,00
Frumento duro	—	—	1,20	0,00
Segala	44,50	27,65	16,85	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	95,50	57,15	38,35	0,00
Latte intero in polvere	603,80	348,65	255,15	0,00
Latte scremato in polvere	419,50	316,45	103,05	0,00
Burro	1 037,65	383,65	654,00	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	42,10	31,35	10,75	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00»

ALLEGATO II

«TABELLA IV

b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Fumento tenero	17,00	0,00
Fumento duro	1,00	0,00
Segala	14,00	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	33,00	0,00
Latte intero in polvere	217,00	0,00
Latte scremato in polvere	88,00	0,00
Burro	514,00	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	32,00	0,00
Patate fresche	9,00	0,00
Grasso vegetale	145,00	0,00»